



COMUNE DI VALSTRONA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera C.C. Nr. 8 del 26.04.2012

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni costituzionali, al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, Nr. 1265, al libro terzo titolo I capo II del codice civile, al D.P.R. 10 settembre 1990, Nr. 285, nonché alle leggi e regolamenti nazionali e regionali, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze e Organizzazione

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla vigente normativa, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale. La Azienda Sanitaria Locale di competenza vigila e controlla sulle attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari, nel rispetto dei dettami del D.P.R. 285/90 e del T.U 1265/1934.
2. In ambito comunale concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni:
 - 1) il Servizio Demografico per l'adozione degli atti amministrativi di seguito specificati e per il coordinamento delle attività disciplinate dal presente regolamento;
 - 2) il Servizio di Contabilità in materia di concessioni cimiteriali;
 - 3) il Servizio Tecnico per gli interventi di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica sia sulle opere del Comune che su quelle dei privati;
 - 4) il Servizio di Polizia Municipale per la polizia interna e la vigilanza generale.
3. Le funzioni e l'organizzazione dei servizi comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessari integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
4. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, Nr. 267 spettano ai Responsabili dei Servizi, ciascuno per le rispettive competenze, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento o delegabili dal Sindaco ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e riguardano fattispecie ivi previste.
5. Eventuali atti riguardanti fattispecie non previste dal presente Regolamento spettano ai Responsabili dei Servizi su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, Nr. 267.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4 - Autorizzazioni di Stato Civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, e dal decreto del ministero della salute in data 11/04/2008.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la Azienda Sanitaria Locale, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
4. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) l'inumazione in campo Comune, la cremazione e l'esumazione ordinaria nei casi contemplati dall'art. 1, comma 7 bis del D.L. 27/12/2000, Nr. 392 convertito con modificazioni nella legge 28/02/2001, Nr. 26;
 - d) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 14;
 - e) la collocazione delle ceneri in ossario comune.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La Giunta comunale con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato, anche in forma presuntiva, l'onere per l'Amministrazione Comunale.
5. Ai fini dell'applicazione della lettera c) del presente articolo la condizione di indigenza, nonché di famiglia bisognosa è definita dalla vigente regolamentazione comunale socio assistenziale.
6. La Giunta comunale con proprio atto individua, nelle singole fattispecie, le procedure di recupero in caso di disinteresse dei familiari tali intendendosi i parenti fino al 6° grado e gli affini fino al 4°.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono a disposizione del pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - b) copia del presente regolamento, previa richiesta scritta motivata;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, NR. 241 e s.m.i.

CAPO II - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente:
 - a) coniuge;
 - b) figli;
 - c) genitori;
 - d) altri parenti ed affini in ordine di grado;
3. La facoltà di scelta indicata nel comma 2 del presente articolo, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo. Chi esercita tale funzione è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria.

Articolo 8 - Attività necroscopica

1. L'Azienda Sanitaria Locale competente individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il competente ufficio del Comune. I medici necroscopici dipendono per tale attività dall'Azienda Sanitaria Locale che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Articolo 9 - Cura della salma

1. Nel periodo intercorrente dalla data del decesso e il momento della sepoltura, valgono le disposizioni impartite dalla legislazione nazionale in merito alla cura da porsi alle possibili manifestazioni di vita, quanto al rispetto della salma.

Articolo 10 - Depositi di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal sindaco o suo delegato, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, Nr. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Articolo 11 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 12 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. Alle certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/1990 previste dal punto 9.7 della circolare del ministero della sanità 24/06/1993, Nr. 24, si applica la legge regionale 25.06.2008, Nr. 15 come da circolare Nr. 1/SAN/FEL del 13/10/2008.

Articolo 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - i. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - ii. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3 (mm 25 per la cremazione);
 - iii. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, Nr. 285;

- iv. i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi dell'art. 75, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - i. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 Nr. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - i. si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, Nr.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - i. è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 Nr. 285;
 - e) per cremazione:
 - i. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - ii. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - iii. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, Nr.285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 14 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa nei casi previsti dall'art. 1, comma 7 bis D.L. 27/12/2000 Nr. 392 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, previa indagine tramite il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali.

Articolo 15 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali che stabiliscono modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 285/1990.

2. I cortei, ove si preveda esserci grande affluenza di partecipanti, dovranno essere accompagnati da personale dell'Ufficio Polizia Municipale ovvero da addetti dell'impresa di pompe funebri incaricata, in tutti gli altri casi.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Articolo 17 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, Nr. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, Nr. 285, laddove determinato.

Articolo 18 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 Nr. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'addetto del servizio cimiteriale.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 19 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 20 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Responsabile del Servizio, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 21 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Sindaco potrà prescrivere le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Sindaco detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 10, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Sindaco, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 22 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, o dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto, nonché del cimitero di sepoltura
3. Al decreto è successivamente allegata l'auto certificazione relativa alla verifica di cui all'art.12 del presente regolamento, in conformità alla L.R. Nr. 15 del 25.06.2008: dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura a cui sono destinati, ai sensi dell'art. 13, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Articolo 23 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile dei Servizi Demografici a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 24 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, Nr. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 Nr. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Articolo 25 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 49.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 26 - Elenco cimiteri

1. Nel territorio del comune esistono i seguenti cimiteri:
 - a) Cimitero frazione Luzzogno;
 - b) Cimitero frazione Fornero;
 - c) Cimitero frazione Sambughetto;
 - d) Cimitero frazione Forno;
 - e) Cimitero frazione Campello Monti.
2. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, Nr. 1265, il Comune provvede al servizio, obbligatorio, del seppellimento nei suddetti cimiteri.

Articolo 27 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, Nr. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della vigente normativa.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Articolo 28 - Sepulture

1. In relazione alla capienza delle strutture cimiteriali, sono messe in disponibilità le seguenti sepolture:

Tipologia	Assetto	Durata	Termine
Inumazione	Campi comuni adulti e fanciulli	15 (quindici) anni	Non rinnovabili
Inumazione	Campi in concessione (giardinetti) adulti e fanciulli	25 (venticinque) anni	Non rinnovabili
Tumulazione	Loculi colombari prevenduti	50 (cinquanta) anni a far data dalla morte del concessionario	Rinnovabili contro pagamento della relativa tariffa in vigore
Tumulazione	Loculi colombari	50 (cinquanta) anni a far data dalla sepoltura	Rinnovabili contro pagamento della relativa tariffa in vigore
Tumulazione	Cellette ossario	30 (trenta) anni	Rinnovabili contro pagamento della relativa tariffa in vigore
Tumulazione	Ossario comune	Perenne	
Tumulazione	Sepulture private (tombe di famiglia)	99 (novantanove) anni	Rinnovabili contro pagamento di un diritto di concessione

2. Alla scadenza della concessione si fa seguito a esumazione o estumulazione in relazione alle tipologie indicate nel comma 1.
3. Con riferimento alla prevendita dei loculi colombari, il concessionario è tenuto al pagamento annuale di una quota di diritto di locazione dal giorno della stipula del contratto di concessione sino all'utilizzo.

Articolo 29 - Ammissione nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone decedute fuori dal territorio comunale, qualora aventi, o aventi avuto, residenza in vita nel Comune;
 - c) le salme delle persone aventi diritto a seppellimento in sepolture private;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del regolamento nazionale di polizia mortuaria;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

Articolo 30 – Pagamento del diritto di accesso

1. Per i nati e residenti nel Comune di Valstrona non è dovuta alcuna tassa di accesso. Gli stessi potranno essere sepolti anche in fossa comune, previo pagamento delle tariffe relative ai servizi cimiteriali.
2. Per i non residenti e non nativi nel Comune di Valstrona è consentita la sepoltura in giardinetto o la tumulazione in colombario o celletta ossario in uno dei cimiteri delle frazioni, previo pagamento di una tassa di accesso di € 516,46 e delle relative spese di concessione e servizi cimiteriali. Non è mai consentita la sepoltura in fossa comune.

3. Per i nati nel Comune di Valstrona non residenti e loro stretti famigliari (marito, moglie, genitori, figli) la tassa è ridotta a € 258,23, oltre alle relative spese di concessione e servizi cimiteriali. Anche in questo caso non è consentita la sepoltura in fossa comune.
4. Per i nati nel Comune di Valstrona che abbiano trasferito la propria residenza perché ricoverati in casa di cura e/o riposo vige l'esenzione dal pagamento di qualunque tassa di accesso. In questo caso è consentita la sepoltura anche in fossa comune, previo pagamento delle spese relative ai servizi cimiteriali.
5. Le suddette tariffe potranno essere modificate con deliberazione di Giunta Comunale.

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 31 - Disposizioni generali

1. Il comune è dotato di apposito piano regolatore cimiteriale ai sensi della vigente normativa in materia.
2. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 - Inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 15 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 15 anni, effettuate in aree in concessione.
3. Si applicano gli artt. 71, 72, 73, 74, 75 del D.P.R. 285/1990.
4. Con riferimento alle sepolture private effettuate nel cimitero della frazione Luzzogno, si dà atto che valgono le disposizioni contenute nella deliberazione G.C. Nr. 61 del 30.08.2004.

Articolo 33 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 Nr. 285.
4. Con riferimento alla tumulazione di cassette contenenti resti e/o urne cinerarie, è possibile collocare più cassette in un unico tumulo, sino alla capienza massima del medesimo. Si dà atto che:
 - la seconda tumulazione non è soggetta al pagamento della concessione cimiteriale;
 - per la seconda collocazione, la durata della concessione decorre dalla prima data di tumulazione della salma o dei resti custoditi nel tumulo;
 - in assenza di contratto relativo ai resti già custoditi nel tumulo, la decorrenza della concessione inizia dalla data della seconda tumulazione, soggetta, in questo caso, al pagamento della tassa di concessione.

Articolo 34 - Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa in via eccezionale, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
2. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
3. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa (10%).
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
6. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 35 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 15 anni; sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza dei quindici anni dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i quindici anni.
2. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo i primi quindici anni, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Sindaco e previo pagamento della tariffa di inumazione da parte dei famigliari.
3. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo.
4. Le esumazioni ordinarie avvengono a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 43.
6. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione, previo pagamento della tariffa prevista per l'inumazione della salma;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, che si accollano le relative spese compresi gli oneri di smaltimento della cassa di zinco, nonché la demolizione della struttura in cemento ed il successivo smaltimento inerti, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
7. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, Nr. 10.
8. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Sindaco o di un suo delegato autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune.
2. Il servizio cimiteriale provvederà a registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
3. Annualmente il servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione a disposizione del pubblico.

Articolo 37 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco o di un suo delegato, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 Nr. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Articolo 38 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - 1) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 50 anni;
 - 2) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in dieci anni, con spese a carico dei famigliari.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco o un suo delegato, può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
8. E' fatta salva la possibilità di avviare, previo assenso degli aventi diritto, che si accollano le spese, a cremazione i resti mortali indecomposti.

Articolo 39 - Disciplina oneri esumazioni ed estumulazioni

1. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, Nr. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativi alle operazioni svolte.

Articolo 40 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione e salva la possibilità di avviare i resti mortali alla cremazione.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma, previo pagamento della tariffa stabilita per la tumulazione. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 41 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al soggetto incaricato della custodia del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 42 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con procedura ad evidenza pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose (individuate ai sensi della vigente regolamentazione comunale) che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 43 - Cremazione e destinazione delle ceneri

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
2. Ciascuna cremazione è, anche in caso di affidamento a terzi del servizio, sottoposta alla sorveglianza di un incaricato del Servizio cimiteriale, il quale deve controllare l'esistenza dei documenti prescritti prima di consentire l'inizio delle operazioni al termine delle quali firmerà il relativo verbale.
3. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

Articolo 44 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, Nr. 285, è rilasciata dal Responsabile del Servizio individuato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, Nr. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o, in difetto, dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla conservazione o alla dispersione delle ceneri.

Articolo 45 - Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, Nr. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, Nr. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, Nr. 445, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.
6. Verifica, in caso di Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, delle condizioni regolamentari che sovrintendono in loco all'affidamento e alla dispersione delle ceneri.
7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 46 - Urne cinerarie e conservazione delle ceneri nei cimiteri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
2. L'urna deve essere di materiale resistente.
3. Ciascuna urna cineraria o cassetina deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte.
4. Il trasporto delle urne avviene in conformità dell'art. 80, comma 5, del D.P.R. 285/1990.
5. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono depositate nell'ossario comune.
7. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 Nr. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
8. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art 47 - Affidamento delle ceneri

1. La conservazione delle ceneri mediante affidamento dell'urna cineraria agli aventi titolo avverrà a seguito di atto deliberativo che individui compiutamente la procedura della conservazione e dell'affidamento in conformità alla Legge Regionale 31/10/2007 Nr. 20, nonché le caratteristiche tecniche del luogo di conservazione dell'urna per garantirne la destinazione stabile ed evitarne la profanazione.

Art. 48 - Dispersione delle ceneri

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è in generale ammessa in aree pubbliche ed in aree private, secondo quanto segue:
 - 1) la dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, Nr. 285 (nuovo codice della strada);
 - 2) per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compenso per l'assenso alla dispersione;

- 3) le parti del territorio comunale, da individuare con apposito atto deliberativo, ove la dispersione sarà consentita sono:
 - in montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - nei fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti e natanti, in zone preventivamente autorizzate;
- 4) al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile;
- 5) è vietata la dispersione in aria, nonché in edifici o altri luoghi chiusi.
2. L'apposita targa, individuale o collettiva, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale Nr. 20/2007, dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Comune. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.
3. La concreta applicazione dell'articolo de quo è demandata alla conclusione della procedura prevista dalla normativa vigente relativamente ai luoghi dove è consentita la dispersione delle ceneri ed, in ogni caso, all'individuazione compiuta della disciplina delle modalità di dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio comunale in conformità alla citata legge regionale.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 49 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 50 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 51 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio, che ne darà notizia alla Polizia Municipale.

Articolo 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Responsabile del Servizio.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare richiesta, su modulo prestampato comunale in marca da bollo, di autorizzazione alla posa lapide, con indicazione del testo delle epigrafi, unitamente al disegno, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Le epigrafi sulle lastre dei loculi ossari devono presentare tutte le stesse caratteristiche all'interno dello stesso cimitero.

Articolo 53 - Fiori e piante ornamentali

1. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe da parte del personale comunale.

Articolo 54 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata con avviso nel cimitero di riferimento per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 45 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 55 - Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepulture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti,).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 Nr. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è stipulata, previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio Contabilità, a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la persona/concessionario;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del contratto di concessione dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 56 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, Nr. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture in tomba di famiglia o private;
 - b) in 25 anni per i campi in concessione (giardinetti);
 - c) in 30 anni per le cellette ossario;
 - d) in 50 anni per i loculi colombari dalla data della morte, se preventivi, o 50 anni dalla tumulazione.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per le sepolture di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Articolo 57 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 3° comma, lettera a) dell'art. 59, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per le cellette ossario.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. Relativamente alle cellette ossario, l'assegnazione dei lotti disponibili avverrà nell'osservanza dei seguenti criteri:
 - a singolo lotto fino a completamento del medesimo
 - dal basso verso l'alto, e di seguito a scendere
 - da sinistra verso destra
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 58 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° e del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 Nr. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle e i loro figli;
 - c) il coniuge;
 - d) i generi e le nuore;
 - e) i conviventi *more uxorio* del concessionario. La convivenza, risultante anagraficamente, deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*.
3. Il diritto di uso è riconosciuto anche alle salme delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari quando tale condizioni risulti motivata e risulti:

- a) dall'atto di concessione;
 - b) da apposita istanza del concessionario, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da depositare presso il servizio di polizia mortuaria, al decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire solo e comunque previo assenso dei titolari della concessione e dei famigliari del defunto. Nella domanda dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivi riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
 5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
 7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 59 - Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate, o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 60 - Costruzione dell'opera

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 59, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e dalla esecuzione delle opere relative secondo le modalità e i termini stabiliti dalla regolamentazione comunale, pena la decadenza.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 61 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, Nr. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio affari generali, anche utilizzando, se presenti, strumenti informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 62, comma 1 e 2, sono tenuti a darne comunicazione al servizio affari generali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio affari generali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 62, comma 1 e 2, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma

restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 62, commi 1 e 2, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, salvo il caso di cui all'art. 62, comma 3.

Articolo 62 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso non spetterà al concessionario alcunchè. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 63 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando, previa presentazione di dichiarazione motivata:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri, resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del deposito cauzionale.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 64 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 59, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un minimo indennizzo, stabilito con apposito atto interno, per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte del Servizio Tecnico, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 65 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 68.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 66 - Determinazione del rimborso in caso di rinuncia

1. Nei casi contemplati dagli articoli precedenti, comportanti retrocessione della concessione, salvo quanto previsto dall'art. 65 del presente regolamento, il rimborso spettante al rinunciante, al netto degli oneri fiscali viene determinato come segue:
 - a) per le concessioni a tempo determinato spetta una quota pari alla tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune calcolata in base alla seguente formula:

costo del manufatto : anni durata totale della concessione x numero anni rimanenti

Es.: € 250,00 (costo celletta ossario) : 30 anni (durata totale della concessione) = € 8,33

€ 8,33 x Nr. anni rimanenti (es.: 10 anni) = **€ 83,30 rimborso dovuto al concessionario per Rinuncia;**

- b) per le concessioni perpetue spetta una quota pari al 50% della tariffa in vigore per le concessioni di anni 99, al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Art. 67 - Conversione in celletta di concessioni perpetue

1. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

2. Il rinunciante ad una concessione perpetua, ha facoltà, in luogo del rimborso determinato ai sensi dell'art. 70, di ottenere la concessione a titolo gratuito di una celletta ossario per la durata stabilita dal presente regolamento.
3. La Giunta Comunale stabilisce, in ipotesi diverse da quelle previste dal presente capo, le modalità e le procedure, le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la rinuncia a concessioni perpetue.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 68 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, Nr. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 69 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 61;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 64, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 63;
 - f) quando vi sia grave inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 70 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, a cura del Responsabile del Servizio, il Sindaco o suo delegato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.
2. Dopodiché, il Responsabile del servizio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 61, potrà provvedere ad una nuova assegnazione.

Articolo 71 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 60, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, Nr. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune, ponendo a carico degli interessati ogni addebito.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 72 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per la disciplina relativa all'esecuzione di dette opere si rinvia alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 73 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere dell'Azienda Sanitaria Locale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, Nr. 285 e quelle specifiche contenute nella regolamentazione comunale in materia.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone della tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 74 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 75 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. É vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 76 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Polizia Municipale d'intesa con il Responsabile del Servizio.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 77 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Articolo 78 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile del Servizio, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 79 - Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico vigila che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI e PERSONALE DEI CIMITERI

Articolo 80 - Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando la presentazione della dichiarazione di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, dovranno presentare comunicazione di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, Nr. 285.

Articolo 81 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 82 - Mappa

1. Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Articolo 83 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il servizio preposto è tenuto a predisporre annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore, eccetto le disposizioni di cui agli art. 62 e 70.
2. Nel caso di cui all'art. 62, comma 3, è fatto obbligo di provvedere all'aggiornamento del rapporto concessorio in conformità alla disciplina vigente.
3. Gli adempimenti di cui all'art. 65 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 85 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, Nr. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 86 - Tariffe

1. Le tariffe di concessione, dei servizi cimiteriali, nonché le tariffe relative alla tassa di accesso ai cimiteri comunali per i non residenti nel Comune di Valstrona, sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Articolo 87 - Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, Nr. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 Nr. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, Nr. 267 e s.m.i.

Articolo 88 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore e alle circolari degli organi competenti in materia di polizia mortuaria.

Articolo 89 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, acquisite le autorizzazioni previste dalla legge, con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 124 del T.U. n° 267/2000.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze e Organizzazione
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Autorizzazioni di Stato Civile
- Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 6 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA, OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Articolo 8 – Attività necroscopica
- Articolo 9 – Cura della salma
- Articolo 10 – Depositi di osservazione

CAPO III – FERETRI

- Articolo 11 - Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 12 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 14 - Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 15 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 16 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 17 - Trasporti Funebri
- Articolo 18 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 19 - Riti religiosi
- Articolo 20 - Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 21 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 22 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 23 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 24 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 25 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 26 - Elenco cimiteri
- Articolo 27 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 28 - Sepolture
- Articolo 29 - Ammissione nei cimiteri comunali
- Articolo 30 – Pagamento del diritto di accesso

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 31 - Disposizioni generali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 32 - Inumazione
- Articolo 33 - Tumulazione
- Articolo 34 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 35 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 37 - Esumazione straordinaria
- Articolo 38 - Estumulazioni

- Articolo 39 - Disciplina oneri esumazioni ed estumulazioni
- Articolo 40 - Raccolta delle ossa
- Articolo 41 - Oggetti da recuperare
- Articolo 42 - Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Articolo 43 – Cremazione e destinazione delle ceneri
- Articolo 44 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 45 – Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri
- Articolo 46 – Urne cinerarie e conservazione delle ceneri nei cimiteri
- Articolo 47 – Affidamento delle ceneri
- Articolo 48 – Dispersione delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 49 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 50 - Divieti speciali
- Articolo 51 - Riti funebri
- Articolo 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 53 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 54 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 55 - Sepolture private
- Articolo 56 - Durata delle concessioni
- Articolo 57 - Modalità di concessione
- Articolo 58 - Uso delle sepolture private
- Articolo 59 – Manutenzione delle sepolture
- Articolo 60 - Costruzione dell'opera

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 61 - Divisione, Subentri
- Articolo 62 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 63 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 64 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 65 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua
- Articolo 66 – Determinazione del rimborso in caso di rinuncia
- Articolo 67 – Conversione in celletta di concessioni perpetue

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 68 - Revoca
- Articolo 69 - Decadenza
- Articolo 70 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 71 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 72 - Accesso al cimitero
- Articolo 73 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 74 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Articolo 75 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 76 - Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 77 - Orario di lavoro
- Articolo 78 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Articolo 79 - Vigilanza

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI e PERSONALE DEI CIMITERI

- Articolo 80 - Funzioni – Licenza

Articolo 81 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 82 - Mappa

Articolo 83 - Scadenario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 85 - Concessioni pregresse

Articolo 86 - Tariffe

Articolo 87 - Sanzioni

Articolo 88 - Norma finale e di rinvio

Articolo 89 – Entrata in vigore